

ACCESSO DEL CONCORRENTE DI UN CONCORSO PUBBLICO - SUSSISTENZA INTERESSE DIFFERENZIATO RISPETTO A QUELLO DELLA GENERALITÀ DEI CONSOCIATI, STRUMENTALE ALLA TUTELA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE STESSA - PIENA LEGITTIMAZIONE AD AVERE VISIONE DEI RELATIVI ATTI – DIFFERIMENTO LEGITTIMO QUANDO SIA LIMITATO ALLA CONCLUSIONE DELLA FASE CONCORSUALE CUI SI RIFERISCONO I DOCUMENTI RICHIESTI IN OSTENSIONE E NON QUANDO È PROTRATTO FINO AL TERMINE DELLA INTERA PROCEDURA CONCORSUALE.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento di 320 allievi vice - ispettori della Polizia di Stato e, non essendosi collocato in posizione utile per l'accesso alle prove successive, ha presentato un'istanza, rivolta al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiedendo l'accesso agli atti del predetto concorso.

L'istante richiedeva in particolare di accedere al proprio elaborato, al verbale di individuazione dei criteri di correzione, al verbale di nomina della commissione esaminatrice, al verbale di correzione degli elaborati, ai criteri di valutazione dell'elaborato, verbali d'aula redatti dalla commissione durante lo svolgimento della prova scritta e ad ogni atto inerente alla procedura concorsuale potenzialmente di rilievo per la propria posizione individuale. Chiedeva, altresì, copia di diversi elaborati di altri concorrenti indicati con numero identificativo.

Motivava la richiesta de qua con la necessità di verificare la regolarità delle modalità di valutazione degli elaborati in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi

L'amministrazione adita, con provvedimento dell'11 luglio 2017, concedeva un accesso parziale agli atti richiesti disponendo il differimento dell'accesso agli atti relativi agli altri concorrenti al termine dell'intera procedura concorsuale ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. f) del D.M. 415/94.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale insiste per il rigetto del ricorso eccependo che l'impugnato differimento debba considerarsi legittimo perché conforme alla disposizione art. 4 comma 1 lett. f) del D.M. 415/'94, richiamando inoltre - a sostegno della propria posizione - la pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV n. 2005 del 4 aprile 2012 sulla legittimità del differimento al

termine delle operazioni concorsuali. L'amministrazione deduce, altresì, che la scrivente Commissione si sia conformata a tale orientamento, ritenendo legittimo il differimento de quo, in una propria precedente decisione del 24 luglio 2012.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto del ricorrente ad accedere agli atti del concorso al quale il medesimo ha partecipato, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Il concorrente di un concorso o di una procedura selettiva è, infatti, portatore di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale stessa ed è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione dei relativi atti.

Circa il differimento all'accesso, operato dall'amministrazione resistente, la Commissione - seguendo il proprio consolidato orientamento - osserva che il differimento appare legittimo quando sia limitato alla conclusione della fase concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione e non quando è protratto, come nel caso di specie, fino al termine della intera procedura concorsuale. Ciò in quanto il ritardato accesso agli atti delle prove scritte può produrre un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle prove orali.

Il richiamo operato dall'amministrazione resistente ad una pronuncia della scrivente Commissione resa nel plenum del 24 luglio 2012 non appare determinante in quanto nelle successive pronunce aventi lo stesso oggetto la Commissione statuiva che: *“pur non ignorando il recente orientamento del Consiglio di Stato (Sentenza 04-04-2012, n. 2005), ritiene che il provvedimento di sostanziale differimento opposto da parte resistente, sia illegittimo in quanto (...) nel caso di specie l'amministrazione ha differito l'accesso sulla base della disposizione regolamentare di cui alle premesse in fatto, la quale non tiene conto tuttavia che la procedura concorsuale dà luogo a due distinti subprocedimenti uno dei quali, quello attinente alla correzione delle prove scritte, termina con la conclusione dei relativi risultati. Rispetto a tale subprocedimento, pertanto, non si giustifica il differimento opposto, atteso che alla data di presentazione del ricorso la correzione delle prove scritte risulta ultimata e che altrimenti si priverebbe la ricorrente della facoltà di agire in giudizio per essere ammesso alle prove orali con riserva”*.

Tale orientamento, come già evidenziato, è divenuto quello costante della scrivente Commissione dal quale, la medesima, non ritiene di doversi discostare.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 28 settembre 2017)